Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Martedì, 4 ottobre** — **Numero 233**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 13
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

SOMMARIO - REGIO DECRETO *28 agosto 1921, n.* 1297, *che abroga il decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1737 recante provvedimenti per regolare il movimento nel porto di Genova.*

REGIO DECRETO *4 agosto 1921, n.* 1313, *che rinnova le Giunte provinciali di statistica, di cui all'art. 9 del R. decreto 9 gennaio 1887, n. 4311.*

REGI DECRETI *nn.* 1284, 1285, 1286, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305 e 1308 *riflettenti: aumento di retta e di posti di ruolo, sostituzione di Collegio di probiviri, modificazione di regolamento ed applicazione di tassa di soggiorno.*

Regio decreto 28 agosto 1921, *n.* 1297, *che abroga il decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1737 recante provvedimenti per regolare il movimento nel porto di Genova.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1737 in data 9 dicembre 1915, portante provvedimenti per regolare il movimento nel porto di Genova;

Visto l'art. 4 del R. decreto n. 1389 in data 30 settembre 1920, contenente norme per il passaggio dallo stato di guerra a quello di pace;

Considerato che sono cessate le ragioni che determinarono l'emanazione del precitato decreto Luogotenenziale n. 1737 in data 9 dicembre 1915;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con i ministri del tesoro, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il decreto Luogotenenziale n. 1737 in data 9 dicembre 1915, portante provvedimenti per regolare il movimento nel porto di Genova, è abrogato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 28 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BERGAMASCO — DE NAVA — MICHELI — BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 4 agosto 1921, n. 1313, *che rinnova le Giunte provinciali di statistica, di cui all'art. 9 del R. decreto 9 gennaio 1887, n. 4311.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 gennaio 1887, n. 4311, serie III, concernente l'ordinamento del servizio statistico;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 457 sul VI censimento generale della popolazione;

Sentito il Consiglio superiore di statistica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le Giunte provinciali di statistica, di cui all'art. 9 del R. decreto sopracitato, sono rinnovate per intero nella sessione ordinaria del corrente anno dei Consigli provinciali.

Degli otto membri che compongono ciascuna Giunta, quattro sono nominati dal Consiglio provinciale e quattro dal prefetto, che li sceglie fra le persone competenti, come i professori di statistica e di economia, di ragioneria e di estimo negli Istituti di istruzione superiore o secondaria, il provveditore agli studi od un ispettore scolastico, gli ingegneri del Genio civile, il medico provinciale, i direttori degli Uffici provinciali del lavoro.

Le Giunte provinciali di statistica, così rinnovate, entrano in carica subito dopo la elezione o nomina dei loro componenti.

I membri delle dette Giunte si rinnovano per metà ogni tre anni, la prima volta per sorteggio, la seconda per anzianità.

La rielezione, o surrogazione, è fatta dal Consiglio provinciale per i membri elettivi e dal prefetto per gli altri. I membri uscenti possono essere rieletti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BENEDUCE.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1284. Regio decreto 20 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, viene aumentata la retta nel R. collegio Delle Fanciulle di Milano.

N. 1285. Regio decreto 19 maggio 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, vengono aggiunti alcuni posti di ruolo a quelli già fissati col R. decreto 21 settembre 1919, numero 2663, per il personale di servizio nei Regi Licei-ginnasi.

N. 1286 Regio decreto 19 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene istituito il Collegio di probiviri per l'industria metallurgica e meccanica con sede in Brescia e con giurisdizione sul territorio della Provincia stessa, in sostituzione di quello già istituito a norma della legge del 15 giugno 1893, n. 295, che non si trova in condizione di funzionare normalmente.

N. 1301. Regio decreto 31 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene omologata la deliberazione 21 maggio 1921 del commissario prefettizio per l'Amministrazione del comune di Abano (Padova), concernente la modificazione dello art. 8 del regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel Comune stesso.

N. 1302. Regio decreto 31 agosto 1921, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, vengono omologate le deliberazioni 12 dicembre 1920 e 13 aprile 1921, del Consiglio comunale di Cossila (Novara) concernenti modificazione dell'art. 5 del regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel Comune stesso.

N. 1303. Regio decreto 24 agosto 1921, con cui, su proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene in parte omologata la deliberazione 5 dicembre 1920 del Consiglio comunale di Cutigliano (Firenze), concernente modificazione degli articoli 3 e 4 del regolamento per la applicazione della tassa di soggiorno nel Comune medesimo.

N. 1304. Regio decreto 31 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Cellio (Novara) viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e ne è omologato il regolamento.

N. 1305. Regio decreto 31 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Alì Marina (Messina) viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e ne è omologato il regolamento.

N. 1308. Regio decreto 31 agosto 1921, col quale sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di S. Vito Romano (Roma) viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.